




Ministero dello sviluppo economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITA

Antonella Tomassi


**REGOLAMENTO (UE) N. 1007/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 settembre 2011
relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno
della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE
del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e
2008/121/CE.**



Articolo 1
Oggetto

Nel Regolamento sono stabilite le regole (**norme**) che disciplinano:

- **L'uso delle denominazioni delle fibre tessili,**
- **L'etichettatura** (esposizione sul prodotto tessile delle informazioni richieste tramite l'apposizione di un'etichetta) **e il contrassegno** (indicazione delle informazioni richieste sul prodotto tessile mediante cucitura, ricamo, stampa, impronta a rilievo o qualsiasi altra tecnologia di applicazione) **della composizione fibrosa dei prodotti tessili**, compresi quei prodotti tessili che contengono **parti non tessili di origine animale,**
- **La determinazione** della composizione fibrosa mediante analisi quantitativa delle mischie binarie e ternarie di fibre tessili.



Articolo 2


Ambito di applicazione

I prodotti che devono rispettare le norme contenute nel Regolamento sono:

- Tutti i **prodotti tessili messi a disposizione** sul mercato dell'Unione;
- I prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno **l'80 % in peso**;
- I rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni le cui parti tessili costituiscano almeno l'80 % in peso;
- Le parti tessili dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti (purché costituiscano almeno l'80 % in peso di tali strati superiori o rivestimenti);
- Le parti tessili dei rivestimenti di materassi (purché costituiscano almeno l'80 % in peso di tali strati superiori o rivestimenti);
- Le parti tessili dei rivestimenti degli articoli da campeggio (purché costituiscano almeno l'80 % in peso di tali strati superiori o rivestimenti);
- Tutti quei **prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne sia specificata la composizione.**


Il presente regolamento **non si applica ai prodotti tessili dati in lavorazione a lavoranti a domicilio** o a imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso.

Il presente regolamento **non si applica ai prodotti tessili confezionati su misura da sarti** operanti in qualità di lavoratori autonomi.



DEFINIZIONI - Articolo 3, comma 1


1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «**prodotto tessile**»: il prodotto grezzo, semilavorato, lavorato, semimanufatto, manufatto, semiconfezionato o confezionato, esclusivamente composto di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato;
 - b) «**fibra tessile**», alternativamente: i) un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili; ii) una lamella flessibile o un tubo di larghezza apparente non superiore a 5 mm, comprese le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre elencate nella tabella 2 dell'allegato I e atti ad applicazioni tessili;
 - c) «**larghezza apparente**»: la larghezza della lamella o del tubo in forma piegata, appiattita, schiacciata o torta o, nel caso di larghezza non uniforme, quella media;
 - d) «**componente tessile**»: una parte di prodotto tessile avente un contenuto di fibre identificabile;
 - e) «**fibre estranee**»: le fibre diverse da quelle indicate sull'etichetta o sul contrassegno;
 - f) «**fodera**»: un componente separato utilizzato nella confezione di capi di abbigliamento e altri prodotti, comprendente uno o più strati di materia tessile fissati lungo uno o più orli;
 - g) «**etichettatura**»: l'esposizione sul prodotto tessile delle informazioni richieste tramite l'apposizione di un'etichetta;
 - h) «**contrassegno**»: l'indicazione delle informazioni richieste sul prodotto tessile mediante cucitura, ricamo, stampa, impronta a rilievo o qualsiasi altra tecnologia di applicazione;
 - i) «**etichettatura globale**»: l'uso di un'etichetta unica per più prodotti o componenti tessili;
 - j) «**prodotto monouso**»: il prodotto tessile destinato a essere utilizzato una sola volta ovvero per breve tempo, il cui normale impiego non è destinato a un ulteriore uso identico o analogo;
 - k) «**tasso convenzionale**»: il valore della ripresa di umidità da usare nel calcolo della percentuale della massa di componenti fibrosi secchi e depurati, dopo aver applicato i fattori convenzionali.
- 

Articolo 3, comma 2

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.765/2008.

- **messa a disposizione sul mercato:** fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito
- **immissione sul mercato:** la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario
- **Fabbricante:** una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio
- **Importatore:** una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo
- **Distributore:** una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto
- ▶ **operatori economici:** il fabbricante, il mandatario, l'importatore e il distributore;
- ▶ **norma armonizzata:** una norma adottata da uno degli organismi europei di normalizzazione indicati nell'allegato I della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (1), sulla base di una richiesta presentata dalla Commissione conformemente all'articolo 6 di tale direttiva;
- ▶ **vigilanza del mercato:** le attività svolte e i provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per garantire che i prodotti siano conformi ai requisiti stabiliti nella pertinente normativa comunitaria di armonizzazione e non pregiudicano la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto della protezione del pubblico interesse;
- ▶ **autorità di vigilanza del mercato:** un'autorità di uno Stato membro preposta alla vigilanza del mercato nel territorio di tale Stato;




Articolo 4

Requisiti generali relativi alla messa a disposizione sul mercato di prodotti tessili



Si possono mettere a disposizione sul mercato **solo i prodotti tessili etichettati**, contrassegnati o accompagnati da documenti commerciali in conformità del presente regolamento.




Articolo 5

Denominazioni delle fibre tessili

1. Per descrivere la composizione fibrosa dei prodotti tessili da indicare nelle etichette e nel contrassegno si devono utilizzare solo le denominazioni delle fibre tessili elencate nell'allegato I.
2. L'impiego delle denominazioni elencate nell'allegato I è riservato alle fibre tessili la cui natura corrisponde alla descrizione contenuta in tale allegato.

È vietato l'impiego delle denominazioni elencate nell'allegato I per designare qualsiasi altra fibra, sia a titolo principale, sia a titolo di radice, sia in forma di aggettivo.

È vietato l'impiego della denominazione «seta» per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre tessili in filo continuo.




Articolo 6

Domande di nuove denominazioni di fibre tessili

Qualunque fabbricante o persona che agisce per suo conto può chiedere alla Commissione di aggiungere una nuova denominazione di fibra tessile all'elenco che figura nell'allegato I.

La domanda è accompagnata da un fascicolo tecnico compilato conformemente all'allegato II.



Articolo 7


Prodotti tessili puri

1. Soltanto un prodotto tessile composto interamente da una stessa fibra può essere etichettato o contrassegnato con i termini «**100 %**», «**puro**» o «**tutto**».

È vietato utilizzare tali termini o termini equivalenti per altri prodotti tessili.

2. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 3, anche un prodotto tessile contenente non oltre il **2 % in peso di fibre estranee** può essere assimilato a un prodotto composto esclusivamente dalla stessa fibra, purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risulti da un'aggiunta sistematica.

Anche un prodotto tessile ottenuto con il **ciclo cardato** può essere assimilato a un prodotto composto esclusivamente dalla stessa fibra se contiene **non oltre il 5 %** in peso di **fibre estranee** purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risulti da un'aggiunta sistematica.



Articolo 8

Prodotti di lana vergine o lana di tosa


1. . Un prodotto tessile può essere etichettato o contrassegnato con una delle denominazioni di cui **all'allegato III** purché sia composto esclusivamente di una **fibra di lana mai precedentemente incorporata in un prodotto finito**, la quale non abbia subito operazioni di filatura e/o di feltratura diverse da quelle richieste per la fabbricazione del prodotto, né trattamenti o impieghi che l'abbiano danneggiata.
2. In deroga al paragrafo 1, le denominazioni indicate nell'allegato III possono essere usate per qualificare la lana contenuta in una mischia di fibre tessili se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) a) la totalità della lana contenuta nella mischia risponde alle caratteristiche di cui al paragrafo 1;
 - b) b) la quantità di tale lana rispetto al peso totale della mischia non è inferiore al 25 %;
 - c) c) in caso di mischia intima, la lana è mischiata soltanto con un'altra fibra.L'indicazione della composizione percentuale completa di tale mischia è obbligatoria.
3. Le fibre estranee nei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2, inclusi i prodotti di lana ottenuti mediante il ciclo cardato, non superano lo 0,3 % in peso, sono giustificate come tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risultano da un'aggiunta sistematica.



Articolo 9

Prodotti tessili composti da più fibre


1. Un prodotto tessile reca **l'indicazione sull'etichetta** o il contrassegno della denominazione e della percentuale in peso **di tutte le fibre** di cui è composto **in ordine decrescente**.
2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 2, una fibra che rappresenta fino al 5 % del peso totale del prodotto tessile o fibre che rappresentano collettivamente fino al 15 % del peso totale del prodotto tessile possono, qualora non possano essere facilmente identificate al momento della fabbricazione, essere indicate con i termini «altre fibre», immediatamente preceduti o seguiti dalla loro percentuale totale in peso.
3. I prodotti che comportano un ordito di puro cotone e una trama di puro lino e nei quali la percentuale di lino è pari ad almeno il 40 % del peso totale del tessuto sbazzimato, possono essere designati con la denominazione «misto lino», completata obbligatoriamente dall'indicazione della composizione «Ordito puro cotone — trama puro lino».
4. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 1, per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare al momento della fabbricazione possono essere utilizzati i termini «fibre varie» o «composizione tessile non determinata» sull'etichetta o sul contrassegno.
5. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le fibre non ancora elencate all'allegato I possono essere designate con i termini «altre fibre», immediatamente preceduti o seguiti dalla loro percentuale complessiva in peso.



Articolo 10

Fibre decorative e fibre a effetto antistatico

1. Le fibre visibili, isolabili e puramente decorative che non superano il 7 % del peso del prodotto finito non sono considerate nelle composizioni fibrose previste agli articoli 7 e 9.
2. Le fibre metalliche e altre fibre incorporate al fine di ottenere un effetto antistatico che non superano il 2 % del peso del prodotto finito non sono considerate nelle composizioni di fibre previste agli articoli 7 e 9.
3. Nel caso dei prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 4, le percentuali previste ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono calcolate separatamente per il peso dell'ordito e per quello della trama.




Articolo 11

Prodotti tessili a più componenti

1. Il prodotto tessile a due o più componenti tessili con diversa composizione fibrosa reca un'etichetta o un contrassegno indicante la composizione fibrosa di ciascun componente.

2. L'etichettatura o il contrassegno di cui al paragrafo 1 non è obbligatorio per i componenti tessili se sono soddisfatte le due condizioni seguenti:
 - a) a) i componenti non costituiscono le fodere principali;
 - b) b) i componenti rappresentano meno del 30 % del peso totale del prodotto tessile.


3. Due o più prodotti tessili che hanno la stessa composizione fibrosa e costituiscono normalmente un insieme inseparabile possono recare una sola etichetta o un solo contrassegno.



Articolo 12

Prodotti tessili contenenti parti non tessili di origine animale


1. La presenza di parti non tessili di origine animale nei prodotti tessili è indicata con la frase «**Contiene parti non tessili di origine animale**» sull'etichetta o sul contrassegno dei prodotti contenenti tali parti al momento della loro messa a disposizione sul mercato.
2. L'etichettatura o il contrassegno non sono fuorvianti e sono presentati in modo che il consumatore possa facilmente comprenderli.



Articolo 13


Etichettatura e contrassegno di prodotti tessili elencati nell'allegato IV

- ▶ La composizione fibrosa dei prodotti tessili elencati nell'allegato IV è indicata conformemente alle norme di etichettatura e contrassegno ivi enunciate.



Articolo 14


Etichette e contrassegni

1. I **prodotti tessili sono etichettati** o contrassegnati al fine di indicare la loro composizione fibrosa **ogni volta** che sono **messi a disposizione sul mercato**. L'etichettatura e il contrassegno dei prodotti tessili sono durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili; nel caso si tratti di un'etichetta, questa è **saldamente fissata**.
 2. Fatto salvo il paragrafo 1, le etichette o i contrassegni possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento **quando i prodotti sono forniti agli operatori economici nella catena di fornitura** o quando sono consegnati in esecuzione di un ordine di un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (1).
 3. Le **denominazioni delle fibre tessili** e le descrizioni delle composizioni fibrose di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 **sono indicate chiaramente nei documenti commerciali d'accompagnamento** di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Non si possono utilizzare abbreviazioni ad eccezione di codici meccanografici o qualora le abbreviazioni siano definite da norme internazionali, purché nel medesimo documento commerciale ne sia spiegato il significato.
- 

Articolo 15

Obblighi di etichettatura o contrassegno

1. All'immissione di un prodotto sul mercato il fabbricante garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute. Se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, l'importatore garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute.
2. Un distributore è considerato fabbricante ai fini del presente regolamento qualora immetta un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l'etichetta o ne modifichi il contenuto.
3. All'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, il distributore garantisce che esso rechi l'etichetta o il contrassegno appropriato previsto dal presente regolamento.
4. Gli operatori economici di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 garantiscono che qualunque informazione fornita al momento della messa a disposizione sul mercato dei prodotti tessili non possa essere confusa con le denominazioni delle fibre tessili e le descrizioni delle composizioni fibrose stabilite dal presente regolamento.



Articolo 16

Impiego delle denominazioni delle fibre tessili e delle descrizioni della composizione fibrosa

1. All'atto della messa a disposizione di un prodotto tessile sul mercato, le descrizioni della composizione fibrosa di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 sono indicate nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni in modo che risultino facilmente leggibili, visibili e chiare e con caratteri uniformi per quanto riguarda le dimensioni e lo stile. Tali informazioni sono chiaramente visibili per il consumatore prima dell'acquisto, anche se effettuato per via elettronica.
2. I marchi di fabbrica o le ragioni sociali possono essere indicati immediatamente prima o dopo le descrizioni della composizione fibrosa di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9.

Tuttavia, se un marchio di fabbrica o una ragione sociale contiene, a titolo principale o a titolo di radice o di aggettivo, una denominazione delle fibre tessili di cui all'allegato I o una denominazione che può ingenerare confusione con essa, tale marchio o ragione sociale deve essere indicato immediatamente prima o dopo le descrizioni della composizione fibrosa di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9.

Le altre informazioni sono sempre indicate separatamente.


3. L'etichettatura o il contrassegno sono redatti nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro sul cui territorio i prodotti tessili sono messi a disposizione del consumatore, a meno che lo Stato membro interessato disponga altrimenti.

Per le spagnolette, i rocchetti, le matassine, i piccoli gomitoli e qualsiasi altra piccola quantità di fili per cucito, rammendo e ricamo, il primo comma si applica all'etichettatura globale di cui all'articolo 17, paragrafo 3. Se sono venduti singolarmente, tali prodotti possono essere etichettati o contrassegnati in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione purché abbiano anche un'etichettatura globale.

Articolo 17

Deroghe

1. Le norme di cui agli articoli 11, 14, 15 e 16 sono soggette alle deroghe di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
 2. Non è richiesta l'indicazione delle denominazioni delle fibre tessili o della composizione fibrosa sulle etichette e sui contrassegni dei prodotti tessili elencati nell'allegato V.

Tuttavia, se un marchio di fabbrica o una ragione sociale contiene una denominazione, a titolo principale o a titolo di radice o di aggettivo, elencata nell'allegato I o una denominazione può prestarsi a confusione con essa, si applicano gli articoli 11, 14, 15 e 16.
 3. Quando i prodotti tessili di cui all'allegato VI sono dello stesso tipo e della stessa composizione fibrosa, possono essere messi a disposizione sul mercato raggruppati sotto un'etichetta globale.
 4. La composizione fibrosa dei prodotti tessili venduti a metraggio può figurare sulla pezza o sul rotolo messo a disposizione sul mercato.
 5. I prodotti tessili di cui ai paragrafi 3 e 4 sono messi a disposizione sul mercato in modo tale che ogni acquirente della catena della fornitura, consumatore compreso, sia informato della loro composizione fibrosa.
- 


CAPO 3

VIGILANZA DEL MERCATO

Articolo 18

Controlli di vigilanza del mercato


Le autorità di vigilanza del mercato procedono ai controlli di conformità della composizione fibrosa dei prodotti tessili con le indicazioni sulla composizione fibrosa di tali prodotti conformemente al presente regolamento.



Articolo 19

Determinazione della composizione fibrosa

1. Ai fini della determinazione della composizione fibrosa dei prodotti tessili, i controlli di cui all'articolo 18 sono realizzati conformemente ai metodi di cui all'allegato VIII o alle norme armonizzate da inserire in tale allegato.
2. Nel determinare la composizione fibrosa di cui agli articoli 7, 8 e 9, gli elementi elencati nell'allegato VII non sono presi in considerazione.
3. Le composizioni fibrose di cui agli articoli 7, 8 e 9 sono determinate applicando alla massa anidra di ciascuna fibra il relativo tasso convenzionale di cui all'allegato IX, previa eliminazione degli elementi indicati nell'allegato VII.
4. I laboratori incaricati della prova delle mischie tessili per le quali non esiste un metodo d'analisi uniforme a livello di Unione determinano la composizione fibrosa di tali mischie, indicando nella relazione d'analisi il risultato ottenuto, il metodo utilizzato e il grado di precisione.



Articolo 20

Tolleranze


1. Al fine di stabilire la composizione fibrosa dei prodotti tessili, si applicano le tolleranze di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 3, non occorre indicare la presenza di fibre estranee nella composizione fibrosa che dev'essere fornita conformemente all'articolo 9 se la percentuale di tali fibre non raggiunge i valori seguenti:
 - a) 2 % del peso totale del prodotto tessile, purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risulti da un'aggiunta sistematica; oppure
 - b) 5 % del peso totale nel caso di prodotti tessili ottenuti con il ciclo cardato, purché tale quantità sia giustificata in quanto tecnicamente inevitabile secondo le buone prassi di fabbricazione e non risulti da un'aggiunta sistematica.
3. È ammessa una tolleranza di fabbricazione del 3 %, riferita al peso totale delle fibre indicate nell'etichetta o nel contrassegno, tra la composizione fibrosa indicata in conformità con l'articolo 9 e quella risultante dall'analisi effettuata conformemente all'articolo 19. Tale tolleranza si applica anche:
 - ▶ a) alle fibre che possono essere designate con i termini «altre fibre», conformemente all'articolo 9;
 - ▶ b) alla percentuale di lana di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera b).

Ai fini delle analisi, le tolleranze sono calcolate separatamente. Il peso totale da prendere in considerazione agli effetti del calcolo della tolleranza di cui al presente paragrafo è quello delle fibre del prodotto finito, dedotto il peso di quelle estranee eventualmente constatate in applicazione della tolleranza di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Il cumulo delle tolleranze di cui ai paragrafi 2 e 3 è ammesso soltanto qualora le fibre estranee eventualmente riscontrate in sede di analisi, in applicazione della tolleranza di cui al paragrafo 2, risultino della stessa natura chimica di una o più fibre indicate sull'etichetta o nel contrassegno.
5. Per prodotti tessili particolari la cui tecnica di fabbricazione richieda tolleranze superiori a quelle indicate nei paragrafi 2 e 3, la Commissione può ammettere tolleranze superiori.

Prima dell'immissione del prodotto tessile sul mercato il fabbricante presenta una domanda di autorizzazione della Commissione indicante sufficienti ragioni e prove delle circostanze eccezionali di fabbricazione. L'autorizzazione può essere concessa solo in casi eccezionali e allorquando il fabbricante fornisca adeguate giustificazioni.


Se del caso, la Commissione adotta, mediante atti delegati in conformità dell'articolo 22, criteri tecnici e norme procedurali per l'applicazione del presente paragrafo.



CAPO 4
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21
Atti delegati


1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 22 riguardo all'adozione di criteri tecnici e norme procedurali per l'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 5, alle modifiche degli allegati II, IV, V, VI, VII, VIII e IX per tener conto del progresso tecnico e alle modifiche dell'allegato I al fine di includere, a norma dell'articolo 6, nuove denominazioni di fibre tessili nell'elenco che figura in tale allegato.
2. Nell'adottare tali atti delegati la Commissione agisce conformemente alle disposizioni del presente regolamento.



Articolo 22


Esercizio della delega

- ▶ 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
- ▶ 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 20, paragrafo 5, e all'articolo 21 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 7 novembre 2011. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
- ▶ 3. La delega di potere di cui all'articolo 20, paragrafo 5, e all'articolo 21 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
- ▶ 4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
- ▶ 5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 5, e dell'articolo 21 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.




Articolo 23
Relazioni

- ▶ Entro l'8 novembre 2014 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento, con particolare riguardo alle domande e all'adozione di nuove denominazioni di fibre tessili e presenta, ove opportuno, una proposta legislativa.



Articolo 24
Riesame


- ▶ 1. Entro il 30 settembre 2013 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio riguardante possibili nuovi obblighi di etichettatura da introdurre a livello di Unione, nell'intento di fornire ai consumatori informazioni accurate, pertinenti, comprensibili e comparabili sulle caratteristiche dei prodotti tessili.
- ▶ 2. La relazione si basa su una consultazione di tutte le parti interessate e tiene conto delle vigenti norme europee e internazionali in materia.
- ▶ 3. La relazione è corredata, ove opportuno, di proposte legislative e verte in particolare sulle questioni seguenti:
 - ▶ a) un sistema di etichettatura di origine inteso a fornire ai consumatori informazioni accurate sul paese di origine e informazioni supplementari intese a garantire la piena tracciabilità dei prodotti tessili, tenendo conto dei risultati degli sviluppi su eventuali norme orizzontali relative al paese di origine;
 - ▶ b) un sistema di etichettatura armonizzato riguardante la manutenzione del prodotto;
 - ▶ c) un sistema di etichettatura uniforme su scala dell'Unione per i prodotti tessili interessati;
 - ▶ d) l'indicazione di sostanze allergeniche;
 - ▶ e) l'etichettatura elettronica e altre nuove tecnologie e l'uso di simboli o codici non linguistici per l'identificazione delle fibre.



Articolo 25


Studio sulle sostanze pericolose

- ▶ Entro il 30 settembre 2013 la Commissione esegue uno studio inteso a valutare se esiste un nesso causale tra le reazioni allergiche e le sostanze o i composti chimici usati nei prodotti tessili. Sulla base di tale studio, la Commissione presenta, ove opportuno, proposte legislative nel quadro della vigente legislazione dell'Unione.




Articolo 26
Disposizioni transitorie

- ▶ I prodotti tessili conformi alla direttiva 2008/121/CE e immessi sul mercato prima dell'8 maggio 2012 possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato fino al 9 novembre 2014.



Articolo 27
Abrogazione

- ▶ Le direttive 73/44/CEE, 96/73/CE e 2008/121/CE sono abrogate a decorrere dall'8 maggio 2012.
- ▶ I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti al presente regolamento e sono letti secondo le tavole di concordanza che figurano all'allegato X.



Articolo 28
Entrata in vigore

- ▶ Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- ▶ Esso si applica a decorrere dall'8 maggio 2012.
- ▶ Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

